



Domande e risposte sull'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Stato: 12.07.2017

Maggiori informazioni e alcuni promemoria con spiegazioni su temi specifici sono disponibili su:
www.ufv.admin.ch > Animali > Epizzozie > Eliminazione dei Sottoprodotti di origine animale > Guida d'applicazione.

Osservazione preliminare: l'OESA fissa condizioni quadro per un gran numero di metodi di riciclaggio e di eliminazione di sottoprodotti di origine animale. In molti casi, tuttavia, si applicano ulteriori disposizioni contenute in altre legislazioni specifiche (in materia di alimenti per animali, fertilizzanti, ambiente e medicinali).

Panoramica delle domande

1. Quali sottoprodotti di origine animale possono essere dati agli animali da reddito come alimento e come devono essere separati, se necessario, dai prodotti che non possono essere utilizzati nell'alimentazione animale? 2
2. È consentito utilizzare nell'alimentazione animale l'olio da cucina usato? 2
3. Produzione e vendita di alimenti per animali da compagnia nelle aziende alimentari: vige l'obbligo di autorizzazione? 2
4. I sottoprodotti di origine animale generati dalle aziende alimentari devono essere refrigerati? 2
5. In quali casi l'OESA è applicabile (o non è applicabile) alla fermentazione / al compostaggio di materiale proveniente dalla raccolta pubblica degli scarti verdi? 3
6. I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere igienizzati prima della fermentazione o del compostaggio? 3
7. È consentito fermentare la glicerina ottenuta nell'ambito della produzione di biodiesel negli impianti di biogas? 3
8. I fanghi generati dalle piscicoltura sono considerati come prodotti del metabolismo? 3
9. (Quando) i materiali solidi provenienti dalle acque reflue sono considerati come sottoprodotti di origine animale? 4
10. È autorizzato far defluire dell'acqua reflua (non trattata) in una fossa del liquame? 4

1. Quali sottoprodotti di origine animale possono essere dati agli animali da reddito come alimento e come devono essere separati, se necessario, dai prodotti che non possono essere utilizzati nell'alimentazione animale?

Di regola, è vietato alimentare gli animali da reddito con proteine animali (art. 27), tuttavia vi sono eccezioni, sia generali sia specifiche: ad es. (art. 28-32), gli animali da reddito possono essere alimentati tuttora con latte e latticini, uova e prodotti a base di uova, gelatina di non ruminanti e grassi (come sottoprodotti di origine animale della categoria 3).

Separazione dei sottoprodotti nelle aziende (alimentari) che trasformano non soltanto i prodotti di origine animale ma anche quelli di origine vegetale: il veterinario cantonale decide caso per caso se è possibile una separazione chiara e comprensibile dei prodotti che possono essere utilizzati nell'alimentazione animale da quelli vietati. Ciò dipende da diversi fattori specifici all'azienda, ma è più difficile applicare una separazione a tenuta d'acqua se si tratta di un'azienda periferica lungo la catena alimentare (dalla produzione dell'alimento fino al piatto). Nei ristoranti, ad esempio, una simile separazione non è possibile in condizioni di lavoro normali.

2. È consentito utilizzare nell'alimentazione animale l'olio da cucina usato?

L'olio da cucina usato (ad es. l'olio di frittura) è considerato come resto alimentare e non può pertanto essere utilizzato nell'alimentazione degli animali da reddito (art 27 cpv. 3 lett. a). L'OESA non si applica agli oli puramente vegetali se è dimostrato che non sono entrati in contatto con sottoprodotti di origine animale. Nella prassi è possibile richiedere questa prova dalle aziende che fabbricano prodotti fritti di panetteria o prodotti fritti a base di patate, ma non da un ristorante o ad esempio da uno stand che vende hamburger.

3. Produzione e vendita di alimenti per animali da compagnia nelle aziende alimentari: vige l'obbligo di autorizzazione?

Gli stabilimenti registrati o autorizzati ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari che si limitano a produrre una piccola quantità di mangime per cani e gatti e riforniscono direttamente i propri clienti non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 OESA.

La condizione fondamentale, tuttavia, è che le aziende in questione operino in conformità alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari fino al momento in cui viene cambiata la "destinazione d'uso" dei prodotti, al termine del processo di produzione (ovvero fino all'identificazione ai sensi del diritto in materia di alimenti per animali). Tale condizione vale in relazione sia al materiale greggio che ai requisiti igienici. Gli alimenti per animali da compagnia, inoltre, devono essere conservati e venduti separatamente dalle derrate alimentari. La produzione di alimenti per animali da compagnia è soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'OESA nel momento in cui ci si discosta dalle condizioni quadro sopra descritte (in particolare, se si producono grandi quantità di alimenti, se questi ultimi vengono venduti a terzi o se si utilizzano sottoprodotti di origine animale non idonei per le derrate alimentari). Per l'obbligo di registrazione ai sensi del diritto in materia di alimenti per animali valgono criteri analoghi. In caso di dubbio, si prega di informarsi presso Agroscope Posieux: <https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/it/home/temi/animali-reddito/alimenti-animali/futtermittelkontrolle.html>.

4. I sottoprodotti di origine animale generati dalle aziende alimentari devono essere refrigerati?

L'OESA prescrive la refrigerazione di sottoprodotti di origine animale greggi presso i macelli, i centri di raccolta (delle carcasse) (art. 19 cpv. 1, allegato 4 n. 422) e gli impianti di trasformazione (allegato 3 n. 122) e per i prodotti della categoria 3 destinati alla fabbricazione di alimenti per animali anche

durante il trasporto (allegato 4 n. 25), a meno che i SPA non vengano trasformati entro 24 ore dall'invio. L'ordinanza, tuttavia, non contiene obblighi generali sulla refrigerazione dei sottoprodotti di origine animale.

Le autorità preposte al controllo delle derrate alimentari decidono quindi caso per caso, in funzione delle circostanze in loco, se è necessario o no refrigerare ad esempio i resti alimentari in un ristorante o i sottoprodotti di origine animale in una piccola azienda alimentare. La raccolta e la manipolazione dei sottoprodotti (natura e quantità prodotte, condizioni di stoccaggio, frequenze di ritiro, metodo di pulizia ed emissioni odoranti) non devono avere effetti negativi sulla manipolazione igienica delle derrate alimentari (cfr. anche l'ordinanza sui requisiti igienici, RS 817.024.1).

5. In quali casi l'OESA è applicabile (o non è applicabile) alla fermentazione / al compostaggio di materiale proveniente dalla raccolta pubblica degli scarti verdi?

(estratto dalla nota informativa del 2011 concernente le condizioni veterinarie relative alla fermentazione e al compostaggio di sottoprodotti di origine animale):

1.1 Campo di applicazione per i resti alimentari (art. 2f)

Il riciclaggio di scarti verdi provenienti dalla raccolta pubblica è soggetto all'OESA soltanto se la raccolta congiunta di scarti verdi e resti alimentari non viene espressamente vietata dal regolamento comunale (o cantonale) in materia di rifiuti. E se tale miscela di scarti verdi e resti alimentari è destinata a un impianto di produzione di biogas o di compostaggio situato presso aziende agricole in cui vengono tenuti animali (art. 2f n. 4).

6. I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere igienizzati prima della fermentazione o del compostaggio?

Per poterli utilizzare negli impianti di biogas o di compostaggio, i fanghi di centrifugazione e di separazione devono soddisfare le stesse condizioni di quelle che devono soddisfare i prodotti a base di latte. Essendo sottoprodotti della categoria 3 tali fanghi possono quindi essere riciclati negli impianti di biogas e di compostaggio senza essere pretrattati (allegato 5 n. 44).

7. È consentito fermentare la glicerina ottenuta nell'ambito della produzione di biodiesel negli impianti di biogas?

Dalla produzione di biodiesel a partire da grassi si forma anche la glicerina. Il riciclaggio di questa glicerina ottenuta a partire dai grassi della categoria 1 in impianti di biogas autorizzati è consentito. Le condizioni che devono essere soddisfatte per poter importare il prodotto derivato da uno Stato membro dell'UE in Svizzera sono le stesse di quelle applicabili ai sottoprodotti animali della categoria 1 (autorizzazioni dell'USAV e del Paese di esportazione, notifica TRACES per ogni partita). Per poter utilizzare i residui di fermentazione come concimi, occorre un'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (settore Concimi).

Se la glicerina è ottenuta da un processo di produzione di bio-diesel a partire da sottoprodotti della categoria 3, può anche essere utilizzata come alimento per animali.

8. I fanghi generati dalle piscicoltura sono considerati come prodotti del metabolismo?

Anche se i fanghi provenienti da piscicoltura possono contenere, tra le altre cose, piccole quantità di pesci morti, essi sono (provvisoriamente) soggetti alle stesse condizioni di quelle applicabili ai prodotti del metabolismo.

Secondo la legislazione sull'agricoltura, il «liquame dei pesci» è classificato nella categoria «concime aziendale».

9. (Quando) i materiali solidi provenienti dalle acque reflue sono considerati come sottoprodotti di origine animale?

I «materiali solidi» sono sottoprodotti di origine animale separati dalle acque reflue di un'azienda del settore alimentare o di uno stabilimento di eliminazione mediante grigliatura o pre-depurazione (flottazione o dispositivo di filtraggio; art. 3 lett. o); sono considerati materiale della categoria 1 se provengono dalle acque reflue di macelli per bovini, ovini e caprini o da stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio specificato ai sensi dell'articolo 179d capoverso 1 o 180c capoverso 1 OFE. I materiali solidi provenienti da altri macelli sono considerati materiale della categoria 2.

Le disposizioni dell'OESA non si applicano però (più) ai «sottoprodotti di origine animale provenienti da acque reflue di macelli e stabilimenti di sezionamento nonché da impianti in cui vengono eliminati sottoprodotti di origine animale della categoria 1 o 2, dopo che i materiali solidi sono stati rimossi conformemente alle prescrizioni» (art. 2 cpv. 2 lett. a).*

**Nel caso dei macelli per «conformemente alle prescrizioni» si intende (secondo l'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OlgM), RS 817.190.1):*

1.10 Acque reflue

1 Allo scopo di separare le sostanze solide dalle acque reflue, i macelli devono essere dotati di un impianto per la pre-depurazione delle acque reflue (impianto di flottazione o di filtrazione) OPPURE di scarichi nel pavimento coperti da griglie con una grandezza massima delle maglie di 1 cm².

Dunque: residui di filtraggio, materiale flottato e sedimenti rimossi dalle acque reflue DOPO il passaggio attraverso le griglie (con maglie di grandezza adeguata) non sottostanno (più) alle disposizioni dell'OESA. Sono però soggette alle disposizioni della normativa ambientale e, se del caso, del diritto in materia di fertilizzanti.

10. È autorizzato far defluire dell'acqua reflua (non trattata) in una fossa del liquame?

Di regola, è vietato eliminare i sottoprodotti di origine animale attraverso la fossa del liquame. L'acqua reflua (ad es. dei contenitori di resti alimentari) può essere fatta defluire nella canalizzazione laddove possibile e nel rispetto della legislazione sulle acque di scarico. Qualora sia fatta defluire nella fossa del liquame, deve essere dapprima stata sottoposta a un trattamento termico (almeno un'ora a 70° C).